



Bruxelles, 12.1.2018
COM(2018) 16 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 216/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale, dal regolamento (CE) n. 217/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale e dal regolamento (CE) n. 218/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale

1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 216/2009, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale¹, il regolamento (CE) n. 217/2009, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale² e il regolamento (CE) n. 218/2009, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale³ sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 1350/2013, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca⁴ al fine di allineare le competenze di esecuzione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati per tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Tali atti delegati possono modificare:

- gli elenchi delle zone statistiche di pesca o delle loro suddivisioni di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 216/2009 e agli allegati II e III dei regolamenti (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009;
- l'elenco delle specie di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2009 e all'allegato I dei regolamenti (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009;
- le misure, i codici e le definizioni applicati all'attività di pesca, alle attrezzature di pesca, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 217/2009.

A norma dell'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 216/2009 e (CE) n. 218/2009 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 217/2009, la Commissione ha il potere di adottare tali atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione ha l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, vale a dire entro il 10 aprile 2018.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 216/2009, (CE) N. 217/2009 E (CE) N. 218/2009

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dai regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009.

¹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

² GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

³ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

⁴ GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1.

I regolamenti disciplinano la rilevazione annuale delle statistiche sulle catture nominali da parte di navi che svolgono attività di pesca in sette principali zone di pesca e nelle loro suddivisioni, nonché sull'attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate nell'Atlantico nord-occidentale. I primi dati sono stati raccolti nel 2009 e trasmessi alla Commissione (Eurostat) alla fine di maggio 2010 per il regolamento (CE) n. 217/2009 e alla fine di giugno 2010 per i regolamenti (CE) n. 216/2009 e (CE) n. 218/2009.

Fino al momento della trasmissione della presente relazione, la raccolta di dati a norma dei regolamenti è rimasta stabile e le definizioni internazionali non sono cambiate. La Commissione non ha pertanto ritenuto finora necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dai regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per modificare gli elenchi delle specie e delle zone di pesca di cui agli allegati dei summenzionati regolamenti al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dei dati nell'ambito della futura politica comune della pesca.